

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Settore Amministrativo Affari Generali/Servizi Sociali

C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599550/48 – Fax 031 3599540

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it

C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 REG. DEL.
del 05.03.2018

OGGETTO: Imposta Municipale Unica IMU - Conferma Aliquote e Soglie di esenzione Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
FEDERICO BASSANI	X	
ELISA CESCINA	X	
ERIKA CURIONI	X	
GIOVANNI MOLteni	X	
DAVIDE COLOMBO	X	
PAOLO CONSONNI	X	
MARCO FRANCO INZAGHI		X
LUCA MARIA ROSSINI	X	
RINALDO MARIO REDAELLI		X
MASSIMILIANO GALLI		X
CRISTIAN MAGNI		X
Totale	07	04

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore

Il signor Sindaco, Federico Bassani, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE ANNO 2018.

Su invito del Sindaco illustra il presente punto l'Assessore Davide Colombo.

Con il supporto slides l'Assessore al Bilancio riassume i contenuti normativi che disciplinano le tariffe e le aliquote relative all'Imposta Municipale Unica I.M.U.. Informa che sono state confermate, anche per l'anno 2018, le aliquote già definite lo scorso anno. Dà quindi lettura delle tipologie di immobili, oggetto del tributo, e delle relative aliquote. Conferma inoltre la detrazione di legge previste per l'abitazione principale di lusso pari ad €. 200,00= da applicarsi anche agli alloggi di proprietà dell'A.l.e.r.. Rileva che, dall'applicazione delle aliquote stabilite, il gettito stimato per l'anno 2018 è pari ad €. 635.000,00=.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento sopra riportato.

Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, che prevede il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, che prevede l'ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Richiamati

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata all'annualità 2012;
- l'articolo 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Viste le significative modifiche apportate alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Legge di Stabilità 2013), con il quale, tra l'altro:

- è stata modificata l'attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota standard (0,76%) sugli immobili accatastati nelle categorie D allo Stato e dando la possibilità ai Comuni di incassare il differenziale di gettito rispetto all'aliquota deliberata;

- è stato soppresso per gli anni 2013 e 2014 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio sostituendolo con un Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con quota di gettito IMU di spettanza comunale.

Tenuto conto inoltre, di quanto stabilito in materia di IMU dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5.

Visti

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, Legge 147/2013);
- in particolare, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, istitutivo della IUC, nonché il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del D.L. istitutivo (n. 201/2011);
- l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che testualmente dispongono, con riferimento ad IMU e TASI:
*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.».*

Visti

- la legge 24 marzo 2015, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che testualmente dispone:
«A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
- *((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- *ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.*

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.»;

- la legge n. 208/2015 ed in particolare l'art. 1, commi da 10 a 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali, tra le quali in particolare:
 - l'esenzione della TASI sull'abitazione principale (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) dei possessori e degli utilizzatori;
 - il ripristino, ai fini della verifica dell'assoggettamento o meno di un Comune al pagamento dell'IMU per i terreni agricoli, della vecchia classificazione stabilita dalla circolare n. 9 del 14.06.1993, dove il Comune di Lurago d'Erba risulta classificato come montano, e quindi esente;
 - la revisione completa sia ai fini IMU che TASI della gestione dei comodati gratuiti, attraverso l'introduzione, per questa fattispecie, di una riduzione del 50% della base imponibile per i soggetti in possesso di determinati requisiti;
 - la possibilità concessa ai Comuni, per l'anno 2016 (e ulteriormente prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 dal comma 42, art. 1, della legge 11.12.2016, n. 232 e dal comma 37, art. 1, della legge 27.12.2017, n. 205), di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Visti

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- i vigenti Regolamenti Comunali per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), modificati da ultimo rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e n. 4 del 17.03.2017, rese esecutive per legge.

Considerato

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19.07.2017, resa esecutiva per legge, è stato nominato il nuovo funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);
- che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Visti

- l'art. 1, comma 26, della l. n. 208/2015, che ha vietato ai Comuni la possibilità di incrementare per il 2016 le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015;
- gli artt. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 e 37 della legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017, che hanno esteso tale divieto anche per gli anni 2017 e 2018;

Evidenziato che risulta conseguentemente necessario confermare per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", come di seguito riportato:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e % ₀₀
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale: Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60

7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Terreni agricoli e Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri fabbricati diversi da quelli precedenti	7,60

Ritenuto per l'anno 2018 confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00.= da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dando atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dato atto che l'applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale, pari a € 635.000,00.=.

Dato atto inoltre che

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTI

- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico/finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli essendo 7 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art. 13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Terreni agricoli e Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri fabbricati diversi da quelli precedenti	7,60

2. Di confermare per l'anno 2018 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00=, da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Di dare atto che la suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Di dare atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato, per l'anno 2018, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale, pari a € 635.000,00.=.
5. Che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. Dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento Comunale I.M.U..
7. Di dare mandato al Settore Amministrativo di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'Albo online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Organi indirizzo politico".

Successivamente, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata votazione, ravvisati motivi d'urgenza per l'adozione del presente atto, rappresentati dall'esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti

Con voti n. 7 favorevoli essendo 7 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere Revisore;
- Parere regolarità tecnica e contabile.

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

PARERE DELL' ORGANO DI REVISIONE ALLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE ANNO 2018.

Il sottoscritto, Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012:

Preso visione della proposta di delibera consiliare inerente la conferma dell'aliquota IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU e soglie di esenzione per l'anno 2018;

Preso atto che la stessa conferma, per l'anno 2018, le seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	4,10
2	Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale;	8,30
3	Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale	8,70
4	Aree edificabili	8,70
5	Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5)	7,60
6	Uffici e Studi Privati (cat. A/10)	7,60
7	Negozi e Botteghe (cat. C/1)	7,60
8	Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3)	7,60
9	Fabbricati appartenenti al Gruppo B	7,60

10	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	4,60
11	Terreni agricoli e Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
12	Altri fabbricati diversi da quelli precedenti	7,60

La detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00.=, da applicarsi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


La suddetta detrazione si intende rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Preso atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato, per l'anno 2018, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale, pari a € 635.000,00.=.

esprime per quanto di propria competenza parere favorevole all'approvazione da parte dell'organo consiliare del Comune di Lurago d'Erba.

Tirano, 2 marzo 2018.

Il Revisore dei Conti
 Dott. Lorenzo Cabassi





COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Ufficio Ragioneria

Settore Economico/Finanziario

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 0313599521 - Fax 0313599540

C.F.: 82001750130 - P. Iva: 00602620130

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE
ANNO 2018.**

Il responsabile dell'Area Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Lurago d'Erba, 2 marzo 2018

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO / FINANZIARIO
(Rag. Giovanna Marchetti)

Il presente verbale viene letto.

Il Presidente
Federico Bassani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viviana Tutore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 APR. 2018 al 29 APR. 2018
al n. _____

Lurago d'Erba, li 18 APR. 2018 Il Responsabile della pubblicazione online _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo online di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online il giorno 18 APR. 2018
per quindici giorni consecutivi.

Lurago d'Erba, li 18 APR. 2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viviana Tutore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Viviana Tutore